

Un giorno all'Ospedale Militare

Che la gerarchia sia un male necessario per far funzionare gli apparati è cosa ovvia. Ma quando questa si veste del camice medico forma un miscuglio micidiale che in nome della scienza può anche arrivare a rappresentare il cavallo di Troia della compressione delle libertà e della dignità umana.

Giuro che se c'è un posto nel quale non vorrei mettere più piede in vita mia questo è l'Ospedale Militare di Bari.

Mio malgrado in alcune occasioni ho dovuto accompagnarvi qualche collega ridotto alla prostrazione psicologica da procedimenti lunghi e defatiganti per l'accertamento dell'idoneità al servizio.

In quei corridoi inaccoglienti e male arredati, nell'andirivieni nervoso che preannuncia e scandisce la macroscopicità dei tempi di attesa, si possono percepire le voci di tante persone che raccontano le proprie esperienze arricchendo ed aggiornando una aneddotica che esprime una unisona ed inequivoca testimonianza della insolenza dei componenti le commissioni mediche.

Ma l'ultima volta ho dovuto di persona sperimentare l'arrogante

autoreferenzialità di questi signori, alcuni dei quali si comportano come se fossimo nell'era pregiudiziale.

Ma veniamo al fatto. Alcuni giorni fa, delegato ed autorizzato dal collega interessato ed addirittura in presenza dello stesso formulavo alla Commissione Medico ospedaliera una istanza informale di accesso agli atti.

Un distinto signore qualificato quale presidente del consesso dopo aver fatto presente di essere stato medico dei Carabinieri rispondeva che la delega del collega non aveva alcun rilievo, considerato che non potevo accedere agli atti non essendo un medico regolarmente iscritto all'albo.

A nulla è valso opporre la circostanza che non avevo la pretesa di formulare osservazioni mediche ma solo quella di soddisfare il legittimo diritto del collega di essere assistito giuridicamente nel procedimento ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Il Mio interlocutore, tuttavia, restava fermo sulle sue posizioni. Anzi, appreso di aver di fronte un dirigente sindacale ribatteva con spicciola sufficienza che aveva dif-

ficoltà a parlare con uno che non esercitava la professione medica.

Ho dovuto poi constatare con raccapriccio come questa impostazione non fosse contrastata neppure dal medico della Polizia di Stato.

Siamo così scivolati in coda alla pletera dei convocati e solo quando il corridoio si è fatto deserto l'altoparlante della sala d'attesa ha mestamente scandito il nome del mio (si fa per dire) assistito.

Il Collega ha chiesto di essere ricevuto in mia presenza. Era suo diritto farsi accompagnare dal coniuge o anche da un semplice amico o familiare ma loro hanno in tutti i modi tentato di convincerlo che non era necessaria alcuna presenza e alla fine, di fronte alla determinata ostinazione del collega, l'hanno rinviato ad altro giorno facendo slittare per l'ennesima volta la definizione della pratica che lo riguardava.

Alcuni giorni fa ho provveduto a far depositare una richiesta formale di accesso con specifica delega. Voglio vedere cosa succede e poi deciderò il da farsi.

Non capisco la psicologia deontologica di questi sanitari in u-

niforme. Parlando con loro ho scoperto come coltivino il convincimento di essere abilitati ad una sorta di medicina d'ufficio che in nome degli interessi del datore di lavoro pubblico abbia il diritto di essere pervasiva sino a spingersi ad indagare nella vita privata del lavoratore ed a pretendere la comunicazione coatta di dati sensibili in spreto ai diritti fondamentali delle persone.

Capisco tuttavia che questa non è una questione di medicina ma di potere, signoria e dominio sulla sfera personale di lavoratori. Il problema non è dunque medico ma giuridico e per tale ragione non possiamo parlarne con dei medici.

Sarà ai dirigenti dell'Amministrazione che ci rivolgeremo per chieder conto di questa cultura da "stato di polizia sanitaria".

Questo fattore rappresenta al nostro interno una vera emergenza mentale e culturale.

I. Carbone

Va risarcito il sonno interrotto

La Corte di Cassazione (Sent. 26107/06) ha stabilito che ha diritto al risarcimento il sonno delle persone che venga turbato dall'ininterrotto abbaiare di cani. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il continuo lamento dei cani, specialmente di notte, è una circostanza potenzialmente idonea a disturbare il riposo e l'occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore e che il diritto spetta anche nel caso in cui il disturbo dei cani venga arrecato a una sola persona.

Nuovo regolamento sull'accesso agli atti

Pagina 2

Il SIULP scrive al direttore dell'ospedale militare di Bari

Pagina 3

Fondo di incentivazione anno 2005

Nel corso della preannunciata riunione tenutasi presso il Dipartimento della P.S., nei giorni scorsi è stato definito l'accordo relativo alla distribuzione delle risorse per il fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali relativi all'anno 2005. La firma potrebbe avvenire per la terza decade di settembre.

L'accordo che conferma le stesse fattispecie previste negli anni precedenti, prevede un incremento delle misure assegnate nel 2004 che ha dovuto tener conto dell'impossibilità di poter disporre, a causa dei tempi delle procedure necessarie per la rassegnazione dei risparmi ai capitoli di bilancio del fondo che non si concludono prima della fine di novembre prossimo, della somma pari ad euro 5.353.568,54, derivanti dai risparmi di gestione dell'anno 2005.

La somma anzidetta sarà aggiunta

alle risorse disponibili per l'anno 2006.

Nel corso dell'incontro oltre a sollecitare l'Amministrazione affinché acceleri il più possibile le procedure per il pagamento ai singoli beneficiari degli emolumenti previsti, il SIULP ha richiesto l'immediata apertura del tavolo di confronto per la definizione dell'accordo relativo al 2006.

I compensi per gli emolumenti previsti dal fondo sono stabiliti nelle seguenti misure:

- Euro 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
- Euro 08,70 per ogni cambio turno;
- Euro 02,25 giornalieri per l'effettiva presenza;
- Euro 06,40 per ciascun servizio reso in alta montagna

Al personale in forza presso i reparti mobili compete quale cambio

turno un compenso lordo annuo di Euro 610,00.

Il testo integrale dell'accordo è visionabile sul nostro sito nazionale all'indirizzo www.siulp.it

Utilizzo di internet sul luogo di lavoro? No al licenziamento

Il dipendente che utilizza per fini personali il collegamento internet predisposto sul luogo di lavoro non può essere licenziato. È quanto stabilito dal Tribunale di Perugia con l'Ordinanza del 19 maggio - 24 maggio 2006 confermando così la precedente ordinanza del Tribunale affermando che il comportamento "scorretto" del dipendente non possa giustificare il licenziamento.

No al permesso di soggiorno per la prostituta

Il beneficio può essere concesso solo a chi dispone di mezzi di sostentamento leciti sufficienti

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) si è pronunciato sul ricorso in appello n. 9380/00, proposto dal Ministero DELL'INTERNO, per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 7 aprile 2000, n. 2782.

Il primo giudice, con la sentenza indicata, aveva accolto il ricorso proposto dalla signora B., avente nazionalità albanese, avverso il provvedimento del questore della provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La stessa, con altro provvedimento del prefetto di Milano n. 3910 in pari data, veniva espulsa dal territorio nazionale.

La signora B era stata sorpresa a svolgere attività di meretricio su pubblica via; e, quindi, attività diversa da quella per la quale aveva avanzato l'istanza. Di qui l'ema-

nazione del provvedimento impugnato.

Nella specie, l'indisponibilità, da parte dell'appellata, di mezzi leciti di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno comporta la mancanza di un requisito richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato e legittima di per sé l'emanazione del provvedimento impugnato in primo grado.

Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Nuove norme in materia di RC Auto

Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 - ma potrà applicarsi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 - la normativa relativa all'indennizzo diretto, secondo il D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254: "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private" (G.U. n. 199, 28 agosto 2006). Tale disciplina si applica: - in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati;

- ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, nonché veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano.

La richiesta di risarcimento del sinistro viene presentata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica) dal danneggiato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile, all'impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La compagnia assicuratrice dà immediata comunicazione della richiesta a quella dell'assicura-

to ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha inoltre varato il regolamento che liberalizza l'attestato di rischio e fissa nuovi obblighi informativi a tutela del consumatore in occasione della scadenza dei contratti Rca.

Bloccati i prezzi dei libri scolastici

In vigore dallo scorso 28 giugno il decreto che blocca i prezzi dei libri di testo delle scuole elementari e medie per il prossimo anno scolastico. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno il decreto del presidente del Consiglio che blocca gli aumenti al limite di spesa per i docenti che devono operare la scelta dei libri di testo da adottare in ciascun anno di corso nella scuola secondaria di 1° grado. Analogamente restano invariati anche i prezzi di copertina dei testi della scuola primaria, il cui costo è sostenuto dalle Amministrazioni comunali.

Dire "puttana" è reato, anche a una "lucciola"

Chiamare "puttana" una signora è sempre reato, anche nel caso in cui la signora in questione faccia la "lucciola" di mestiere. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva condannato a un anno di carcere un uomo che era solito malmenare la moglie, ex prostituta, e apostrofarla con l'offensivo epiteto. La Suprema Corte, che ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, "tenuto conto della natura dei motivi", a una multa di mille euro, ha dunque dato torto alla difesa dell'imputato, condannato per maltrattamenti, che aveva fatto ricorso contro la sentenza di secondo grado sostenendo che le sue parole nei confronti della moglie non potevano risultare offensive proprio perché lei, prima di incontrarlo, "svolgeva veramente la professione della prostituta". Per la Cassazione, invece, il marito non era assolutamente legittimato a offendere e umiliare la donna, perché "le ingiurie, nonché gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità del soggetto passivo integrano una lesione dell'integrità morale".

Nuovo regolamento sull'accesso agli atti

Il 2 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. E' dunque abrogato il precedente regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352.

Forniamo un quadro sintetico delle linee del provvedimento attesa l'importanza della materia anche con riguardo ai lavoratori di Polizia che sono com'è ben noto la cosiddetta "utenza interna" dell'Amministrazione della P.S.

Accesso anche agli atti dei privati

Il diritto di accesso, esercitabile anche da soggetti portatori di "interessi diffusi o collettivi", può essere azionato anche nei confronti dei soggetti di diritto privato, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse".

L'elaborazione di dati non è accesso

La P.A. non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

I controinteressati

La P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

L'accesso informale

Disciplinato l'accesso "informale": è possibile, in assenza di controinteressati, l'esercizio del diritto di accesso anche mediante richiesta verbale alla P.A. ed anche tramite un URP. La richiesta, in tali casi, va esaminata "immediatamente e senza formalità".

Regioni ed enti locali

L'accesso informale si applica anche alle regioni e agli enti locali (in quanto attinenti a livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

L'accesso formale

Solo qualora non sia possibile l'accesso immediato della richiesta in via informale, "ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua

delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati", l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

Richiesta a P.A. sbagliata

La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato

Accesso telematico

Previsto l'accesso agli atti per via telematica: le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000 (TUDA), degli articoli 4 e 5 del DPR 68/2005 (PEC) e del decreto legislativo 82/2005 (CAD).

Siti pubblici

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati sui siti pubblici accessibili per via telematica.

Termini

Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta giorni.

Solo se la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Il differimento dell'accesso può essere eccezionalmente disposto, ma va indicata la durata.

La Commissione per l'accesso

Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, cui può essere inviato, anche a mezzo fax o per via telematica, un ricorso in via amministrativa avverso il diniego della PA. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La disciplina dei ricorsi alla Commissione si applica, in quanto compatibile, anche al ricorso al difensore civico.

Archivio telematico

La Commissione tiene un archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso. A tale fine, le P.A. trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Il SIULP scrive al direttore dell'Ospedale Militare L. Bonomo di Bari

Si riporta il testo della nota del 14 settembre 2006 del Segretario Generale del SIULP di Bari:

"Gentile Dottore, Capita abbastanza frequentemente che iscritti a questa struttura sindacale si rivolgano al nostro ufficio legale chiedendo assistenza in ordine a procedimenti relativi al riconoscimento della causa di servizio o all'accertamento dell'idoneità al servizio.

Invero, in molteplici occasioni lo scrivente ha espressamente assistito colleghi della Polizia di Stato in relazione ad alcuni procedimenti relativi all'accertamento dell'idoneità al servizio.

In ultimo, è accaduto che il 9 corrente il sottoscritto presentasse alla C.M.O. una istanza informale di accesso agli atti. La richiesta, conforme all'articolo 5 del DPR 12 aprile 2006 nr. 184, era formulata su delega della persona interessata al procedimento ed in presenza della stessa.

Ciò nonostante, il delegato alla presidenza rispondeva che la delega del collega non aveva alcun rilievo e che l'accesso non poteva aver luogo in quanto lo scrivente non era iscritto all'albo dei medici.

A nulla è valso opporre la circostanza che si trattava del legittimo diritto del collega di essere assistito giuridicamente nel procedimento di accesso ai sensi degli articoli 5 comma 2, 6 e 7 comma 5 del DPR 12 aprile 2006 nr. 184.

Rispetto a precedenti occasioni in cui il presidente del consesso non aveva assolutamente intralciato le attività di questa struttura permettendo di accedere agli atti ed assistere materialmente gli interessati che espressamente lo richiedevano, il delegato restava fermo sulle sue

posizioni. Anzi, appreso di aver di fronte un dirigente sindacale dichiarava con spiccata sufficienza di avere difficoltà a parlare con uno che non esercitava la professione medica.

Dopo aver preso atto, con meraviglia, come questa impostazione non fosse contrastata neppure dal medico della Polizia di Stato, lo scrivente ed il suo assistito venivano relegati in coda alla pletora dei convocati e solo quando il corridoio restava deserto l'altoparlante della sala d'attesa scandiva finalmente il nome dello sfortunato collega.

Questi chiedeva di essere ricevuto in presenza del sottoscritto. Era sua facoltà farsi accompagnare dal coniuge, da un famigliare, da un amico, collega o chicchessia. Non esiste diritto più evidente per un malato o convalescente che si rechi a visita medica. Eppure, con una sfrontatezza che aveva la sapidità della persuasione intimidatoria i componenti della commissione hanno in tutti i modi tentato di convincerlo che non era né opportuno né necessario e alla fine, di fronte alla sua determinata ostinazione, hanno ritenuto di non visitarlo e rinviare ad altra data e per l'enne-

sima volta la definizione della pratica che lo riguardava.

Orbene, a prescindere dall'amarrezza per il gratuito tentativo di delegittimazione posto in essere nei confronti dello scrivente sembra difficile ritenere che il 9 settembre 2006 non sia stato uno dei giorni più tristi per la sanità militare barese.

Alcuni giorni fa il sottoscritto ha provveduto a far depositare una richiesta formale di accesso con specifica delega. Ma al di là di questo nessun dubbio può esservi circa il fatto che anche gli utenti dell'Ospedale Militare siano cittadini Italiani e come tali garantiti dalle leggi della Repubblica in tema di trasparenza amministrativa e diritti del malato. Del resto, chi e perché dovrebbe avere interesse ad affermare il contrario?

Una sua rassicurazione sull'argomento potrebbe oggi essere utilissima a stabilire un rapporto nuovo, basato sulla fiducia e sulla legittimazione reciproca eliminando quelle ambiguità ed incomprensioni che contribuiscono a creare un artificioso clima di diffidenza nei confronti della sanità militare.

La ringrazio per la sua attenzione". F.to Il Segr. Gen.le I. Carbone.

Numero unico europeo per l'emergenza

Con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2006) il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.

Ai fini della corretta funzionalità del servizio 112 come numero unico europeo di emergenza era infatti necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonché al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di privacy.

L'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede infatti che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.

La decisione Ue che ha istituito il 112, quale numero unico europeo di emergenza è datata 1991 ma il servizio, dopo 15 anni dalla sua genesi, non risulta conosciuto ed utilizzato ovunque, benché non man-

chino best practices, con attivazione di servizi in grado di assicurare il coordinamento tra polizia, soccorso sanitario e tecnico.

L'utilità di servirsi di un solo numero di emergenza è fuori discussione, un numero peraltro raggiungibile gratuitamente da qualunque apparecchio per ottenere subito l'aiuto necessario, con immediata localizzazione del chiamante, che rende più semplice l'arrivo dei soccorsi.

Buoni pasto: gare di tipo europeo

(Definiti con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, i principi che le stazioni appaltanti dovranno applicare nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto). Il provvedimento, pubblicato nella GU n. 167 del 20 luglio 2006, si è reso necessario dopo che la Commissione Europea è intervenuta nei confronti del Governo italiano per il comportamento delle stazioni appaltanti, che, nell'aggiudicazione di gare dirette alla fornitura di buoni pasto, avrebbero adottato comportamenti in palese violazione dei principi comunitari. Con riferimento alla procedura di infrazione n. 2005/4065, la stessa Commissione ha constatato che diverse amministrazioni italiane richiedono ai partecipanti alle gare per il servizio dei buoni pasto l'indicazione della lista degli esercizi convenzionati "attivi", cioè quelli che hanno già emesso delle fatture per servizi prestati in favore della società concorrente, in un periodo anteriore alla gara di appalto. L'adozione di tale pratica come criterio di selezione dei candidati o di aggiudicazione dell'appalto favorirebbe le imprese con sede in Italia, le quali, naturalmente, potrebbero più facilmente disporre di esercizi convenzionati nel territorio indicato ai fini del-

la gara di appalto, rispetto alle imprese operanti in altri Stati membri. La presunta violazione del diritto comunitario, in particolare dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, consisterebbe proprio nell'aver adottato tali criteri che avrebbero precluso la possibilità dell'attribuzione dell'appalto alle imprese che non erano stabilite in Italia. Il governo italiano, aderendo alle osservazioni espresse dalla Commissione europea, invita le stazioni appaltanti a non richiedere per l'avvenire, tra i requisiti per la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte, il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato, che siano già convenzionati con il prestatore. La reiterazione dei comportamenti ritenuti illegittimi, infatti, esporrebbe lo Stato italiano alla condanna ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, del pagamento delle sanzioni pecuniarie di elevatissimo importo già richieste dalla Commissione, condanna che comporterebbe conseguenze per i pubblici funzionari che vi hanno dato causa, nei confronti dei quali si dovrebbero adottare i provvedimenti previsti in tema di responsabilità amministrativa per danno all'erario.

Mense non obbligatorie

Con circolare nr. 750.c1/ag 101.4.3 /3103 del 9/8/2006 il Dipartimento della P.S. ha definito le nuove quote a carico del personale ammesso alle mense della Polizia.

A decorrere dal 1 settembre 2006 le quote sono così ridefinite:

euro 3,10 per il personale della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia;

euro 7,00 per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e per quello occasionalmente interpellato allo svolgimento delle attività istituzionali;

euro 5,16 per il personale in quiescenza della Polizia di Stato.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Auto dei carabinieri si scontrano, muore sottufficiale

Un sottufficiale dei carabinieri, il maresciallo Domenico Quinci, in servizio alla stazione di Petrosino, frazione di Marsala (Trapani), è morto nello scontro fra due auto dei carabinieri. L'incidente, nel quale sono rimasti feriti altri quattro militari, è avvenuto sulla statale 115, fra Marsala e Mazara del Vallo all'altezza del bar Movida, lungo la statale che collega i due paesi del trapanese. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una Fiat Punto dei carabinieri, che viaggiava in direzione di Mazara del Vallo, avrebbe svoltato a sinistra, per entrare nel parcheggio del bar, proprio mentre arrivava da Mazara del Vallo un altro mezzo dei carabinieri: un'Alfa Romeo che, a quanto sembra, stava trasportando un detenuto.

Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al maresciallo che si trovava sulla Punto. Benedetto Quinci aveva l'incarico di vice comandante presso la stazione dei carabinieri di Petrosino (Marsala), che si trova lungo la stessa strada statale. Tre dei quattro militari rimasti feriti nell'incidente, sono attualmente ricoverati all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Programmazione aggiuntiva flussi di ingresso lavoratori stagionali extracomunitari per il 2006*

Sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale, n. 185 del 10.08.2006) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2006, circa la "Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006".

A fronte delle numerose richieste di nulla osta al lavoro stagionale e della necessità di corrispondere al fabbisogno di manodopera nel settore agricolo e turistico-alberghiero, viene ammessa per l'anno 2006 una quota ulteriore - rispetto a quella già stabilita nel precedente D.P.C.M. del 15.02.2006 - di 30.000 ingressi nel territorio dello Stato italiano di cittadini

extracomunitari, residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Questa ulteriore quota di ingressi riguarda i seguenti lavoratori stagionali extracomunitari:

cittadini stranieri extracomunitari di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;

cittadini stranieri extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

cittadini stranieri extracomunitari già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004 o 2005.

L'ulteriore quota di 30.000 lavoratori extracomunitari è disponibile sia per le richieste di nulla osta già presentate dalle associazioni di categoria per conto dei loro iscritti e dai singoli datori di lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione, a partire dalle ore 14,30 del 14.03.2006 e rimaste insoddisfatte per mancanza di quote; sia per nuove richieste che dovessero essere presentate nel corso dell'anno dalle associazioni di categoria per conto dei loro iscritti e dai singoli datori di lavoro.

Tenuto conto del fabbisogno aggiuntivo già segnalato a livello provinciale e dell'attuale andamento dei flussi di lavoratori stagionali extracomunitari, viene effettuata la ripartizione delle quote di ingresso tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come da tabella allegata (cfr. Allegato 1).

Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie delle quote provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

In caso di esaurimento delle quote attribuite dalle Direzioni Regionali del Lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro, a fronte di fabbisogni locali di manodopera straniera che si rivelassero superiori alle quote effettivamente disponibili, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvedono a richiedere ulteriori attribuzioni di quote alle Direzioni Regionali del Lavoro. Tali uffici provvedono direttamente (qualora possano operare una re-distribuzione territoriale delle quote già disponibili a livello regionale), oppure si rivolgono alla Direzione Generale dell'immigrazione per richiedere ulteriori quote, eventualmente disponibili a livelli nazionale.

Più tutela per i contratti telefonici a distanza

Sono in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori che acquistino servizi di telecomunicazioni via telefono. L'Authority delle Comunicazioni, infatti, ha ufficialmente adottato uno schema di regolamento, attualmente sottoposto a consultazione pubblica. Lo schema prevede, tra l'altro, che - in caso di proposta di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica a mezzo del telefono - l'addetto dovrà comunicare, all'inizio di ogni conversazione con il potenziale cliente, le proprie generalità e/o un codice numerico che lo identifichino chiaramente, nonché il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico. La prova dell'avvenuta stipula del contratto potrà essere fornita anche attraverso la registrazione del testo integrale della conversazione telefonica, ma al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'operatore dovrà trasmettere al cliente un modulo di conferma. Altre norme riguardano l'attivazione o disattivazione di beni o servizi non richiesti. In questi casi gli operatori dovranno ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti, facendosi carico di tutti i costi, compresi quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione. Viene inoltre

confermata la disposizione, già prevista dal Codice delle Comunicazioni, in base alla quale il cliente dovrà essere informato con preavviso di almeno un mese delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto e del suo diritto di recedere senza penali all'atto della notifica delle proposte di modifica. Ora operatori ed associazioni dei consumatori dovranno inviare eventuali proposte di modifica allo schema di regolamento entro il 19 di agosto. Dopodiché, l'Autorità dovrà assumere la decisione definitiva.

Non si possono espellere i clandestini due volte

Il Questore può adottare un solo decreto di espulsione nei confronti degli extracomunitari clandestini recidivi. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale di Brescia. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del Procuratore Generale, ha infatti stabilito che il Questore non può emanare più di un decreto di espulsione nei confronti degli immigrati clandestini, al fine di evitare che gli immigrati, disobbedienti ad un precedente ordine di uscire dal territorio italiano, siano processati e condannati più volte per lo stesso reato. La decisione si allinea ad un precedente pronuncia - la 19436 - che aveva detto non all'arresto degli immigrati irregolari che disobbediscono più volte al foglio di via.

È legale e non può essere interceduto nemmeno dalla polizia

Qualcuno potrebbe pensare all'ironia della sorte: possibile che Luciano Moggi non sapesse che è proprio di Torino l'unica azienda italiana a produrre il «criptofonino», cellulare che non può essere ascoltato nemmeno dai tecnici della polizia?

La Caspertech, che negli ultimi mesi sta vendendo bene, commercializza un telefonino da 1.950 euro e un palmare da 2.200 che hanno un software particolare. «Un brevetto conseguito dopo due anni di ricerche alla I3P, l'incubatore tecnologico del Politecnico di Torino» dice a Panorama Ferdinando Peroglio, manager dell'azienda. Tutte le chiamate effettuate da un criptofonino verso un altro apparecchio uguale non sono intercettabili.

Il software converte la voce con un algoritmo matematico che può essere decifrato solo da un altro cellulare modificato dalla Caspertech. Ma è legale commercializzare questi prodotti? «Assolutamente sì» assicura Peroglio.

«Ma se un magistrato lo ritiene necessario può chiedere al gestore di telefonia di disabilitare la linea di chi si vuole intercettare. Solo così se ne blocca il funzionamento».

Altre aziende vendono apparecchi di questo tipo. C'è l'israeliana Snapcom (con sede a Milano) o anche molti siti che vendono online prodotti provenienti dall'estero. Digitare su Google le parole «cripto e cellulare» per credere.

Guida alle vaccinazioni

I vaccini rappresentano lo strumento più efficace e conveniente per prevenire le malattie infettive; agiscono stimolando la produzione di una risposta immunitaria attiva in grado di proteggere in modo duraturo ed efficace la persona vaccinata dall'infezione o dalle sue complicazioni. Il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ordinario del 14 aprile 2005), definisce il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Il piano si compone di due parti: a) la prima parte affronta le problematiche relative alla comparsa di nuovi vaccini, con particolare riferimento alla necessità di delineare strategie appropriate alla realtà nazionale e regionale, e propone un calendario delle vaccinazioni di provata efficacia, da offrire sulla base delle strategie delineate. b) la seconda parte è dedicata alla problematica dei possibili eventi avversi a seguito di vaccinazione, esaminando le modalità per l'attuazione di una corretta sorveglianza che non si limiti alla notifica, peraltro obbligatoria, dell'evento, ma assicuri un adeguato follow up dei casi di reazione avversa grave.

Vaccinazioni obbligatorie per i bambini: quelle contro difterite, tetano, poliomielite, epatite virale B; vaccinazioni obbligatorie per gli adulti, in specie per determinate categorie di persone e di lavoratori, come, per esempio, quella antitetanica per tutti gli sportivi affiliati al CONI, i lavoratori agricoli, i metalmeccanici, gli operatori ecologici, gli stradini, i minatori e gli sterratori ecc., secondo l'elenco riportato nella Legge del 5 marzo 1963, n° 292.

Sono inoltre raccomandate per i bambini le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia (MPR), pertosse ed infezioni da Haemophilus influenzae b (Hib), e, per gli adulti, la vaccinazione contro l'epatite virale B. Inoltre è consigliata la vaccinazione contro le infezioni da pneumococco alle persone di età superiore a 65 anni, o sofferenti di malattie croniche e debilitanti a carico dell'apparato cardiovascolare, broncopulmonare, renale.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 11

N. 18 - 15 Settembre 2006

Direttore Responsabile

GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:

INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:

GIUSEPPE IAFFALDANO

Reg. Trib. Bari N. 1278

Redazione: Via Murat, 4 - Bari

Tel. 080/5291165 - 5232702

Telefax 080/5751068

Internet: www.siulp.it

E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia

Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)

E-mail: mediaservice3@simail.it

Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

	CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
	7.000	145	84	9.000	187	111
	10.000	208	121	13.000	271	159
	15.000	309	180	16.000	333	197
	22.000	455	266	19.000	396	232
	26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



EUROCOS

Numero Verde
800-754445

Numero Clienti
0655381111

Sito Internet
www.eurocos.it

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Pesa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari